

## Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge  
6. Disposizioni penali  
Art. 59 Responsabilità penale del datore di lavoro

LL

Art. 59

Articolo 59

# Responsabilità penale del datore di lavoro

<sup>1</sup> Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di:

- a. protezione della salute nel lavoro e approvazione dei piani, intenzionalmente o per negligenza;
- b. durata del lavoro e del riposo, intenzionalmente;
- c. protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza.

<sup>2</sup> È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

## Premessa

Le disposizioni penali degli articoli 52–62 LL sono norme di diritto penale amministrativo. Benché siano contenute nella legge sul lavoro, queste prescrizioni fanno parte del diritto penale, sia per quanto riguarda gli aspetti materiali che la procedura. Il rispetto della legge sul lavoro rappresenta il bene giuridico che è protetto da queste disposizioni. Ciò significa che può esservi concorso tra il presente articolo o l'articolo 60 e altre infrazioni secondo il Codice penale.

## Capoverso 1

I datori di lavoro devono provvedere al rispetto della legge poiché sono loro a decidere come organizzare gli orari di lavoro e allestire i posti di lavoro; di conseguenza, sono anche punibili prima di tutti gli altri interessati.

### Lettera a:

Uno dei principali obiettivi perseguiti dalla legge è la protezione della salute dei lavoratori (art. 6–8 LL e OLL 3). Anche l'approvazione dei piani (OLL 4) si ripercuote sulla salute. Tale procedura è valida specialmente per le aziende che sono considerate particolarmente pericolose (ad es. aziende industriali, segherie, magazzini per prodotti chimici) e nelle quali un errore di costruzione o un sistema di sicurezza inadeguato (ad es. l'assenza di un'uscita di sicurezza) può avere conseguenze fatali. Il pre-

sente capoverso tiene conto di dette circostanze: le infrazioni a tali prescrizioni possono essere punite anche se sono state commesse per semplice negligenza, ossia per un'imprudenza colpevole. Secondo la definizione contenuta nell'art. 12 cpv. 3 del Codice penale (CP), ciò significa che il contravventore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

### Lettera b:

In caso di infrazioni alle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, il datore di lavoro è punibile se agisce intenzionalmente.

Prima che l'autorità presenti una denuncia penale, si impone in tal caso una procedura amministrativa secondo l'articolo 51 capoversi 1 e 2 LL, anche se gli articoli 59–62 LL possono essere applicati indipendentemente da una procedura amministrativa secondo gli articoli 50–54 LL. Nel presente capoverso l'intenzionalità è indicata quale elemento della fattispecie; di conseguenza, la comminatoria della pena di cui all'articolo 51 capoverso 2 LL permette all'autorità preposta al perseguimento penale di dimostrare che il contravventore ha effettivamente commesso intenzionalmente un'infrazione alla legge.

### Lettera c:

Le osservazioni relative alla protezione della salute e all'approvazione dei piani valgono anche per la protezione speciale dei giovani lavoratori (art. 29–

32 LL e le disposizioni dell'OLL 5, delle donne incinte e delle madri allattanti (art. 35a e 35b LL e art. 60–66 OLL 1).

## Capoverso 2

L'articolo 6 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) stabilisce quanto segue:

- <sup>1</sup> Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
- <sup>2</sup> Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace

alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

- <sup>3</sup> Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Va sottolineato in proposito che il rinvio all'articolo 6 LPD serve unicamente a determinare la persona punibile nell'azienda secondo l'articolo 59 LL. Le altre disposizioni della DPA non sono applicabili poiché detta legge si applica soltanto alle infrazioni comminate da un'autorità amministrativa della Confederazione.

Solo le persone fisiche sono perseguibili penalmente. Se il datore di lavoro è una persona giuridica (ad es. una società anonima), la pena è inflitta alla persona fisica responsabile dell'infrazione.